

## Applicazione della Direttiva Gas 90/396/CEE

La presente Nota Applicativa è stata predisposta per affrontare alcune problematiche legate all'applicazione della Direttiva gas 90/396/CEE e definirne le relative modalità operative di applicazione nei diversi casi prospettati

### ARGOMENTI TRATTATI

1. IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ESAME CE DI TIPO
2. DICHIARAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE RELATIVA AL CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO
3. ANNO DI APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE

#### 1. IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE E RILASCIO DEI CERTIFICATI DI ESAME CE DI TIPO

##### Premessa

Per affrontare tale argomento occorre considerare quanto stabilito nella "Guida all'attuazione delle direttive fondate sul "nuovo approccio" e sull'approccio globale ("Guida Blu", art. 3.1) in materia di *responsabilità di immissione di un prodotto nel mercato comunitario* :

- Per fabbricante s'intende qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile della progettazione e della fabbricazione di un prodotto al fine di immetterlo nel mercato nella Comunità **a suo nome**.
- Il fabbricante può progettare e fabbricare il prodotto da solo, oppure può farlo progettare, fabbricare, assemblare, imballare, lavorare o etichettare da altri al fine di immetterlo sul mercato comunitario **a suo nome**, presentandosi così come il fabbricante. In caso di subappalto il fabbricante deve mantenere il controllo totale sul prodotto, assicurandosi di disporre di tutte le informazioni necessarie ad adempiere alle proprie responsabilità ai sensi delle direttive "Nuovo approccio". Il fabbricante che subappalta in tutto o in parte le sue attività non può in nessun momento venir meno alle proprie responsabilità, ad esempio attribuendole ad un rappresentante autorizzato, un distributore, un rivenditore al dettaglio o all'ingrosso, un utilizzatore o un subappaltatore.

Tale definizione di fabbricante è ora anche presente nella Decisione n. 768/2008/CE, in materia di "moduli" di valutazione della conformità per le Direttive

*"fabbricante": una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio.*

Inoltre ed in particolare :

- la Direttiva 90/396/CEE attribuisce al fabbricante la responsabilità di apporre la Marcatura CE e di redigere la Dichiarazione CE di conformità.

#### Analisi del problema

Espressa questa fondamentale premessa è possibile focalizzare l'attenzione sui diversi casi incontrati e quindi definire le modalità di corretta applicazione delle prescrizioni della Direttiva in oggetto.

In prima analisi vengono identificati i due possibili casi più frequenti e rappresentativi :

1. **La ditta "A"**, che è stata denominata costruttore intendendo con ciò che progetta, fabbrica, assembla imballa il prodotto, **appone sul prodotto il proprio nome o marchio proprietario** e come tale si presenta come responsabile del prodotto al fine di immetterlo nel mercato UE a suo nome: ai sensi della direttiva 90/396/CEE, essa è quindi il fabbricante.

Di conseguenza, tutti gli obblighi in ordine alla marcatura CE, alla redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità nonché alla predisposizione del fascicolo tecnico (documentazione di cui all'Allegato IV della direttiva) graveranno su di essa, con tutte le responsabilità che ne derivano.

2. **La ditta "B"**, che è stata denominata soggetto commerciale intendendo con ciò che si limita a immettere sul mercato (commercializzare) **a suo nome** un prodotto progettato, fabbricato, assemblato, imballato e etichettato da altra ditta, la ditta "A".

In questo caso, poiché la ditta "A" - che progetta, fabbrica, assembla, imballa il prodotto - **non da' il proprio nome** al prodotto stesso, non comparando in alcun modo, ne consegue che **la ditta "B" assume la qualifica di fabbricante**.

Conseguentemente, sulla ditta "B" ricadono tutti gli obblighi in ordine alla marcatura CE, alla redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità nonché alla predisposizione del fascicolo tecnico (documentazione di cui all'Allegato IV della direttiva), con tutte le responsabilità che ne derivano.

Pertanto in tutti quei casi in cui sul prodotto vengono indicati, simboli, marchi o altre iscrizioni che non permettono di identificare in modo inequivocabile il **fabbricante** non sono conformi alle prescrizioni della direttiva e come tali non ammesse.

Ciò nel pieno rispetto di quanto prescritto nell'allegato II, punto 2 della Direttiva Gas dove è anche indicato che l'apparecchio, o la scheda delle caratteristiche, deve riportare il nome o il simbolo di identificazione del fabbricante.

E' ammesso che nella targa di identificazione del prodotto possa essere indicato anche il riferimento del distributore a patto che tale indicazione sia inserita senza ambiguità alcuna e possa creare confusione tra l'identificazione del fabbricante ed il distributore.

Nel caso della Ditta "B" di cui sopra, IMQ ha infatti rilasciato il Certificato di Esame CE di Tipo alla ditta "A", identificando quindi in questa il fabbricante; la ditta "B", anche volendo redigere la dichiarazione di conformità, si sarebbe quindi trovata nell'impossibilità di farlo, poiché non in possesso del Certificato di Esame CE di Tipo del prodotto per il quale rilasciare detta dichiarazione.

Questo stato di cose aveva quindi indotto alcune ditte "B" a richiedere un documento a sé intestato, che in qualche modo surrogasse il Certificato di Esame CE di Tipo; queste richieste avevano quindi indotto IMQ a predisporre un nuovo documento, denominato " 'Dichiarazione di commercializzazione' relativa al Certificato di Esame CE di Tipo n. ...", di cui si tratterà nel successivo punto 2) di questa Nota applicativa

### Soluzioni proposte

Risulta chiaro dall'analisi espressa che alle ditte che commercializzano il prodotto con proprio nome commerciale - come nel caso della Ditta "B" suddetta - dovrà essere in futuro rilasciato il **Certificato di Esame CE di Tipo** in quanto fabbricante; ciò presuppone che queste ditte presentino una propria domanda di Esame CE di Tipo.

Dal punto di vista pratico, tale richiesta può essere attivata anche dalla Ditta "costruttrice" - identificata come Ditta "A" - mediante specifica delega della Ditta "B".

Nel caso in cui la Ditta "A" è già titolare di un **Certificato di Esame CE di Tipo** relativi a prodotti identici a quelli "commercializzati" dalla Ditta "B":

- la valutazione della documentazione del progetto (fascicolo tecnico) e le verifiche e prove di tipo potranno essere estese ai prodotti della Ditta "B" previo accordo sottoscritto tra la Ditta "A" e la Ditta "B".
- la documentazione di valutazione della conformità (rapporto di prova, ecc.) sarà intestata al fabbricante Ditta "B" e richiamerà per tutte le parti applicabili quella rilasciata al fabbricante "A" per il prodotto con nome commerciale della ditta "A", in modo da consentire in qualsiasi momento una corretta tracciabilità della situazione e dovrà contenere tutte le informazioni per la corretta identificazione dei prodotti (ad es. foto dei prodotti con evidenza delle targhe dati riportanti i vari marchi commerciali proprietari).

Questo rimane valido anche nel caso di domanda presentata dalla ditta "B" in un momento successivo.

Modalità analoghe si possono adottare anche per la documentazione del sistema qualità del fabbricante.

Per quanto riguarda i clienti che si avvalgono di IMQ anche per gli obblighi di sorveglianza (Allegato II, artt. 2, 3, 4 e 5), salvo casi particolari, la verifica iniziale dovrà riguardare anche la ditta "B", al fine di verificare come viene garantito il rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del modulo di valutazione della conformità prescelto dei quali si assume la piena responsabilità. Successivamente i controlli sugli apparecchi e/o le visite periodiche di sorveglianza CE potranno essere condotte solo presso

la ditta "A", compilando formalmente resoconti distinti per le varie ditte interessate ("A", "B1", "B2", "Bx" ...).

Analogamente all'Esame CE di Tipo, anche in questo caso se la richiesta della ditta "B" non è contestuale alla richiesta della ditta "A", tale verifica di sorveglianza fatta per la ditta "A" potrà essere mantenuta valida previo specifico accordo sottoscritto tra ditta "A" e ditta "B".

Poiché, come detto, quella illustrata sarebbe una prassi che modifica quella adottata finora, IMQ conviene sull'opportunità di contenere le implicazioni economiche, per evitare che risulti più onerosa dell'attuale, salvo per quanto giustificato in termini di prestazioni aggiuntive.

In particolare, per l'estensione della certificazione di esame CE di tipo per un prodotto della Ditta "B" derivata dalla certificazione di esame CE di tipo per un prodotto della Ditta "A" gli oneri relativi alla gestione amministrativa e aggiornamento del fascicolo tecnico, come per altro già applicato per il rilascio della dichiarazione di commercializzazione. In modo analogo nel caso IMQ svolga anche il servizio di sorveglianza CE per tale certificazione.

## **2. DICHIARAZIONE DI COMMERCIALIZZAZIONE RELATIVA AL CERTIFICATO DI ESAME CE DI TIPO**

Si conviene sul fatto che, adottando la prassi operativa indicata nel precedente punto 1. di questa nota applicativa, verrebbe meno l'esigenza che ha indotto all'elaborazione della suddetta Dichiarazione a favore delle ditte che commercializzano il prodotto **con proprio nome commerciale**. In ogni caso dovessero essere formulate richieste "particolari" dalle aziende per il rilascio di un documento aggiuntivo, queste potranno essere accolte, fatto salvo il rispetto dei requisiti della direttiva.

## **3. ANNO DI APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE**

Premesso che l'apposizione della marcatura CE è responsabilità del fabbricante, IMQ - in quanto Ente notificato - è stato chiamato in diverse occasioni a fornire una interpretazione sull'Allegato III della direttiva 90/396/CEE per quanto riguarda l'indicazione dell'anno di apposizione della marcatura CE.

Poiché tale prescrizione è riferita al singolo esemplare di ciascun apparecchio a gas immesso sul mercato e ragionando su cosa si debba intendere per "apposizione della marcatura CE", si conviene che l'anno di apposizione sia quello in cui è stata completata la procedura di valutazione e attestazione della conformità per il singolo esemplare, vale a dire quello in cui ha avuto termine il processo di produzione.

Questa interpretazione sembra peraltro essere quella adottata dai costruttori che sono sotto la sorveglianza di altri Enti notificati.

In altre parole, se oggi viene rilasciato il Certificato di Esame CE di Tipo per un prodotto, la relativa produzione riporterà nell'immediato l'anno 2009; se la produzione di tale prodotto continuerà nel 2010, dovrà essere riportato l'anno 2010.